

Assicurazione tutela legale

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale - Persona"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che prevede il rimborso delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Garanzia Famiglia: ambito della vita privata;
- ✓ Sezione Garanzia parco autoveicoli della famiglia: veicoli a motore o natanti di proprietà dell'assicurato;
- ✓ Sezione Garanzia proprietario immobiliare: immobili di proprietà dell'assicurato locati a terzi e destinati a civile abitazione o studio professionale;
- ✓ Sezione Garanzia auto: veicolo a motore o natante identificato nella scheda di polizza;
- ✓ Sezione Garanzia attività di lavoro: lavoro subordinato e attività professionale coesistente;
- ✓ Sezione garanzia risarcimento garantito: risarcimento del danno subito dall'Assicurato ad opera di terzi nell'ambito della vita privata e dell'attività di lavoro subordinato;

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non è assicurabile:

- ✗ l'attività aziendale.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

Tutte le Sezioni: l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzionari.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Puoi chiedere il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale e trimestrale con maggiorazione del premio e in questo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale - Persona"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oggetto della copertura	<p>L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento di un legale; - le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche; - le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti; - le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; - le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - il contributo unificato nel processo civile; - le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; - le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro. <p>Consulenza legale telefonica</p> <p>L'Impresa inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere.</p> <p>L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.</p>
<p>Sezione Garanzia Famiglia</p>	<p>L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda di Polizza nell'ambito della sua vita privata, per i rapporti giuridici che lo coinvolgano in qualità di consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero di persona che agisce per scopi diversi da quelli dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato.</p> <p>L'assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.</p> <p>La garanzia si intende infine prestata per eventi verificatisi durante la guida di veicoli a noleggio e/o autovetture di cortesia.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia viene prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere: <ul style="list-style-type: none"> - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni; - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità; - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali dell'unità immobiliare assicurata, ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile; - le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica; - le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro; - le controversie con Enti o Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato; - le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;

- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce, purché il **valore in lite non sia superiore al limite indicato nella Scheda di Polizza;**
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione indicati nella Scheda di polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale **della durata massima di mesi sei**, nei quali l'Assicurato sia conduttore;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque esito del procedimento diverso da quello sopra indicato, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;**
- la difesa in sede penale per reati dolosi commessi da minori; in tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, **esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Garanzie in materia di diritto di famiglia

L'assicurazione vale inoltre per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.

Per quanto attiene alla separazione consensuale, **la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi**, cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. **La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.**

Per quanto attiene all'eventuale conseguente azione tesa all'ottenimento del divorzio, **la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dall'Impresa, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.** Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento delle unioni civili.

Prestazioni complementari

L'Impresa garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione **fino all'importo** indicato nella Scheda di Polizza per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. **L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione;**


	<ul style="list-style-type: none"> - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.
<p>Sezione Garanzia parco autoveicoli della famiglia (alternativa a Garanzia Auto e abbinabile solo alla Garanzia Famiglia)</p>	<p>L'assicurazione vale per i veicoli a motore (autovetture a uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri a uso privato, caravan, camper, roulotte, carrelli) o per i natanti di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.</p> <p>La garanzia vale inoltre per la guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di veicoli a noleggio, anche a lungo termine; - di veicoli in leasing privato; - di autovetture di cortesia di proprietà di concessionari; - di autovetture aziendali in concessione all'Assicurato, a condizione che le stesse siano utilizzate nel rispetto degli accordi aziendali. <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia vale per violazioni di legge o di contratto connesse ai mezzi sopra descritti, limitatamente alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - le controversie contrattuali riguardanti i mezzi assicurati; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali. Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque altra causa o qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale. <p>Prestazioni complementari</p> <p>L'Impresa garantisce inoltre, ad esclusione dei natanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino ad un'officina di riparazione più vicina entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza. L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro; - l'anticipazione di una cauzione fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;


	<ul style="list-style-type: none"> - le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza.
<p>Sezione Garanzia auto (alternativa a Garanzia Parco Autoveicoli della Famiglia e abbinabile alla Famiglia)</p>	<p>L'assicurazione vale per il veicolo a motore o natante indicato nella Scheda di polizza di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.</p> <p>Questa garanzia vale inoltre per la guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di veicoli a noleggio, anche a lungo termine; - di veicoli in leasing privato; - di autovetture di cortesia di proprietà di concessionari; - di autovetture aziendali in concessione all'Assicurato, a condizione che le stesse siano utilizzate nel rispetto degli accordi aziendali <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda polizza.</p> <p>La garanzia vale per violazioni di legge o di contratto connesse ai mezzi sopra descritti, limitatamente alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone o come passeggero di qualsiasi veicolo a motore; - le controversie contrattuali riguardanti il mezzo assicurato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali. Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale. <p>Prestazioni Complementari</p> <p>L'Impresa garantisce inoltre, ad esclusione dei natanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino ad un'officina di riparazione più vicina entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza. L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro; - l'anticipazione di una cauzione fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente; - le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza.
<p>Sezione Garanzia proprietario</p>	<p>La garanzia vale per l'Assicurato proprietario della/e unità immobiliare/i indicata/e nella</p>

<p>immobiliare (acquistabile solo se presente la Garanzia Famiglia e in questo caso abbinabile alle altre garanzie)</p>	<p>Scheda di polizza, locate a terzi e destinate a civile abitazione o studio professionale, con relative pertinenze.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia viene prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito da quello sopra indicato, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela; - le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; - le vertenze con i fornitori e quelle relative a lavori di manutenzione e riparazione; - l'azione legale e procedura arbitrale relative a contratti assicurativi che riguardano gli immobili assicurati.
<p>Sezione Garanzia Lavoro Subordinato (alternativa a Garanzia Lavoro Subordinato e Attività Professionale coesistente; acquistabile se presente la garanzia famiglia e in questo caso abbinabile alle altre garanzie)</p>	<p>L'assicurazione viene prestata a favore delle persone fisiche, rientranti nella definizione di Assicurato e nominativamente indicate in Scheda di Polizza, nello svolgimento delle rispettive attività di lavoro subordinato indicate in Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela; - le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile relativa all'attività svolta e che l'Assicurato ne abbia richiesto l'attivazione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile; - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.
<p>Sezione Garanzia Lavoro Subordinato e Attività Professionale Coesistente (alternativa a Garanzia Lavoro Subordinato; acquistabile se presente la garanzia famiglia e in questo caso abbinabile alle altre garanzie)</p>	<p>L'assicurazione viene prestata a favore delle persone fisiche, rientranti nella definizione di Assicurato e nominativamente indicate in Scheda di Polizza, nello svolgimento delle rispettive attività di lavoro subordinato con estensione all'attività professionale indicata in Scheda di polizza, a condizione che tale attività sia coesistente con quella di lavoro subordinato.</p> <p>La garanzia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;

	<ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela; - le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile relativa all'attività svolta e che l'Assicurato ne abbia richiesto l'attivazione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile; - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio. <p>Ove ne ricorrano le condizioni in base all'attività professionale svolta, l'estensione opera anche per le responsabilità derivanti all'assicurato per incarichi di coordinamento, progettazione ed esecuzione dei lavori, in base alla normativa vigente.</p>
<p>Sezione Garanzia risarcimento garantito (acquistabile solo se presente la Garanzia Famiglia e in questo caso abbinabile alle altre garanzie)</p>	<p>L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato che abbia subito un danno causato da terzi nell'ambito della vita privata nonché nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato; in tale ambito la garanzia è prestata a favore dei dipendenti in qualità di operai, impiegati, quadri funzionari, dirigenti con esclusione degli amministratori di società, dei direttori generali dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci e dei revisori dei conti.</p> <p>L'Impresa si obbliga a garantire il pagamento all'Assicurato delle somme che questi debba ricevere da terzi, in relazione ad eventi di cui il terzo debba rispondere e di cui sia responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese, di danni, volontariamente o involontariamente, causati all'assicurato, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.</p> <p>L'assicurazione opera esclusivamente alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile; b) l'assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile; c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo. <p>Attivazione dei procedimenti penali</p> <p>L'Impresa garantisce all'Assicurato gli oneri necessari per l'attivazione di un procedimento penale, attraverso la proposizione di una querela di parte, qualora il fatto del terzo, così come descritto all'art. 2.24 - "Persone e rischi assicurati", si configuri quale illecito penale. L'eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà all'Assicurato la facoltà di agire in sede civile. Tutti gli oneri conseguenti alle suddette condizioni si considerano a carico dell'Impresa entro i limiti e la normativa previsti dalla Garanzia Famiglia.</p> <p>Rimborso delle somme liquidate dal Giudice</p> <p>L'Impresa corrisponderà all'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, le somme liquidate, che non siano state recuperate dal terzo, a seguito della sentenza passata in giudicato nella misura che sarà determinata dal Giudice competente.</p>

	<p>Il legale incaricato dall'assicurato o indicato dall'Impresa, ha l'obbligo di notificare la sentenza alla controparte non appena venga a conoscenza dell'avvenuto deposito della stessa.</p> <p>Il rimborso sarà effettuato in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata.</p> <p>L'Impresa provvederà al rimborso in caso di verbale di pignoramento negativo. In caso di pignoramento per importi non congrui rispetto alle cifre da rimborsare, l'Impresa provvederà al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della vendita dei beni pignorati.</p> <p>Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, l'Impresa si obbliga al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le frequenze e con i termini ivi indicati, nei limiti del massimale di cui in polizza.</p>
--	--

 Che cosa NON è assicurato	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Garanzia	
<p>In ogni caso è escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.</p>	
Esclusioni Sezione Garanzia Famiglia	
Esclusioni Sezione Garanzia Famiglia	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" in merito alla difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; - in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" in merito al ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio; - in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non

	<p>identificati nella Scheda di polizza, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione a eventuali contratti di locazione stagionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per i veicoli a noleggio; - relative a fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; - relative a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Parco Autoveicoli della Famiglia	
Esclusioni Sezione Garanzia Parco Autoveicoli della Famiglia	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto tributario e fiscale; - per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione al ricorso per il riottenimento della patente; <p>L'assicurazione non vale, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - per le controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Auto	
Esclusioni Sezione Garanzia Auto	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto tributario e fiscale; - per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa,


	<p>fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;</p> <p>La garanzia non vale, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se per il mezzo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - per le controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Proprietario Immobiliare</p>	
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Proprietario Immobiliare</p>	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza. - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto tributario e fiscale fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - relative ad azioni di sfratto per morosità o per finita locazione; - contrattuali e di recupero crediti, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per le vertenze con i fornitori, per quelle relative a lavori di manutenzione e riparazione, nonché per quanto disciplinato in merito all’azione legale e procedura arbitrale relative a contratti assicurativi che riguardano gli immobili assicurati; - relative ad immobili destinati ad un uso diverso da quello di civile abitazione o studio professionale; - non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Lavoro Subordinato</p>	
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Lavoro Subordinato</p>	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in merito alla difesa nei procedimenti penali; - con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;

	<ul style="list-style-type: none"> - in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - derivanti dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore o natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - contrattuali, ivi compreso il recupero crediti ; - derivanti da cariche sociali e/o elettive rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - relative a ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - derivanti dallo svolgimento di funzioni riconducibili alla figura del DPO; - non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
	Esclusioni Sezione Garanzia Lavoro Subordinato e Attività Professionale Coesistente
Esclusioni Sezione Garanzia Lavoro Subordinato e Attività Professionale Coesistente	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza; - derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in merito alla difesa nei procedimenti penali; - con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - derivanti dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore o natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - contrattuali, ivi compreso il recupero crediti ; - derivanti da cariche sociali e/o elettive rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - relative a ricorso e/o opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - derivanti dallo svolgimento di funzioni riconducibili alla figura del DPO; - non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
	Esclusioni Sezione Garanzia Risarcimento Garantito
Esclusioni Sezione Garanzia Risarcimento Garantito	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di polizza; <p>La garanzia non è altresì operante in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danno causato da ignoti; - danno subito nello svolgimento da parte dell’assicurato di attività di lavoro irregolare; - danno subito nello svolgimento da parte dell’assicurato di attività di lavoro parasubordinato; - danno derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in

	<ul style="list-style-type: none"> materia di lavoro; - danno derivante dalla circolazione stradale.
Soggetti esclusi	Soggetti esclusi
	Garanzia Risarcimento Garantito Non sono considerate terzi il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
TUTTE LE SEZIONI DI GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> - Limite di indennizzo per oneri di registrazione di atti giudiziari - Valore in lite minimo - Scoperto per inadempimento da parte dell'Assicurato di fornire le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, nei termini previsti
Sezione Garanzia Famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Valore in lite massimo per controversie contrattuali - Franchigia Opzionale
Sezione Garanzia Parco Veicoli della Famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Valore in lite minimo per controversie non contrattuali - Valore in lite minimo per controversie contrattuali - Limite di indennizzo per: <ul style="list-style-type: none"> - spese recupero e trasferimento dal luogo dell'incidente; - anticipazione cauzione per libertà provvisoria; - spese deposito mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale
Sezione Garanzia Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Valore in lite minimo per controversie non contrattuali - Valore in lite minimo per controversie contrattuali - Limite di indennizzo per: <ul style="list-style-type: none"> - spese recupero e trasferimento dal luogo dell'incidente; - anticipazione cauzione per libertà provvisoria; - spese deposito mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale
Sezione Garanzia Proprietario Immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> - Franchigia obbligatoria
Sezione Garanzia Lavoro Subordinato	<ul style="list-style-type: none"> - Franchigia Opzionale
Sezione Garanzia Lavoro Subordinato e Attività Professionale Coesistente	<ul style="list-style-type: none"> - Franchigia Opzionale
Sezione Garanzia Risarcimento Garantito	<ul style="list-style-type: none"> - Danno minimo risarcibile per danni alla persona e danni a cose
Esemplificazione dell'applicazione dei limiti di copertura Esclusione della copertura per controversie/procedimenti il cui valore in lite sia inferiore a Euro 250.	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro (tutte le Sezioni)</p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.</p> <p>Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.</p>


	L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta sul tipo veicolo per garanzia "Auto") o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione del cambio veicolo per garanzia "Auto") possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dpi Danni.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il Premio, previsti nella Scheda di Polizza, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.</p> <p>In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'indice ISTAT di riferimento annuale e l'indice ISTAT mensile immediatamente precedente.</p> <p>Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.</p> <p>Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.</p> <p>A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare, senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione delle Somme/massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.</p> <p>In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
---	--

Durata	Per le controversie contrattuali la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia dell'assicurazione. Per le Garanzie in materia di diritto di famiglia –Separazione consensuale-la garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a chi vuole garantirsi il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario per la tutela dei propri interessi nell'ambito della vita privata.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.</p>	

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto</p>

	di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

Risoluzione delle liti transfrontaliere	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Tutela Legale - Persona

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 157 - 02 - 02/03/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa e la sua **Famiglia Anagrafica** che è l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato. Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità. Sono inoltre compresi nella copertura il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, ivi comprese le attività svolte nelle fasi di negoziazione assistita e Mediazione Obbligatoria.

Condominio: tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.

Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Fatto illecito: è il fatto, cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: somma dovuta dall'Impresa entro il Massimale assicurato, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, nel contributo unificato, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevencono.

Unità Immobiliare: fabbricato o porzione di fabbricato suscettibili di autonomia funzionale e di redditività nel mercato immobiliare.

Condizioni di assicurazione

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di Indennizzo.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

4. GARANZIA FAMIGLIA

5. GARANZIA PARCO AUTOVEICOLI DELLA FAMIGLIA

6. GARANZIA PROPRIETARIO IMMOBILIARE

7. GARANZIA AUTO

8. GARANZIA ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO

9. GARANZIA ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO E ATTIVITA' PROFESSIONALE COESISTENTE

10. GARANZIA RISARCIMENTO GARANTITO

11. OPERATIVITA'

12. IN CASO DI SINISTRO

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 - Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le seguenti Condizioni Particolari sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

AU - Adeguamento Automatico Annuale

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il Premio, previsti nella Scheda di Polizza, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.

In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.

Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.

Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare, **senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione** delle Somme/massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.

Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'articolo "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni generali di assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.7 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente Polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

3. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 3.1 - Cosa assicuriamo

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.lgs 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;**
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il **limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;**
- il contributo unificato nel processo civile;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata **limitatamente ai primi due tentativi;**
- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro.

Condizioni di assicurazione

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3.2 - Consulenza legale telefonica

L'Impresa inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere.

L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde **Allianz 800/68.68.68**, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e **chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

4. GARANZIA FAMIGLIA

Art. 4.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata **a favore dell'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda di Polizza** nell'ambito della sua vita privata, per i rapporti giuridici che lo coinvolgano in **qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 206/2005** e successive modifiche e/o integrazioni ovvero di persona che agisce per scopi diversi da quelli dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato.

L'assicurazione è inoltre estesa a favore dei **collaboratori domestici**, regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

La garanzia si intende infine prestata per eventi verificatisi durante **la guida di veicoli a noleggio e/o autovetture di cortesia.**

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia viene prestata per:

- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
 - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni;
 - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità;
- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali dell'unità immobiliare assicurata, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;
- le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro;
- le controversie con Enti o Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce, purché il **valore in lite non sia superiore al limite indicato nella Scheda di Polizza**;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione indicati nella Scheda di Polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale **della durata massima di mesi sei**, nei quali l'Assicurato sia conduttore;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque esito del procedimento diverso da quello sopra indicato, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela**;
- la difesa in sede penale per reati dolosi commessi da minori; in tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;

Condizioni di assicurazione

- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una Polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, **esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Art. 4.2 - Garanzie in materia di diritto di famiglia

L'assicurazione vale inoltre per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.

Per quanto attiene alla separazione consensuale, **la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi**, cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. **La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.**

Per quanto attiene all'eventuale conseguente azione tesa all'ottenimento del divorzio, **la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigore del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dall'Impresa, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.** Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento delle unioni civili.

Art. 4.3 - Prestazioni complementari

L'Impresa garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione **fino all'importo** indicato nella Scheda di Polizza per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. **L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione;**
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato.

Art. 4.4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.** Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 4.5 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, , scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati";
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 4.2 "Garanzie in materia di diritto di famiglia";
- in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati nella Scheda di Polizza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione a eventuali contratti di locazione stagionale;

Condizioni di assicurazione

- relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto in caso di veicoli a noleggio;
- relative a fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- relative a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati".

5. GARANZIA PARCO AUTOVEICOLI DELLA FAMIGLIA

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Auto"

Art. 5.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione **vale per i veicoli a motore** (autovetture a uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri a uso privato, caravan, camper, roulotte, carrelli) **o per i natanti di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.**

La garanzia vale inoltre per la guida:

- di veicoli a noleggio, anche a lungo termine;
- di veicoli in leasing privato;
- di autovetture di cortesia di proprietà di concessionari;
- di autovetture aziendali in concessione all'Assicurato, **a condizione che le stesse siano utilizzate nel rispetto degli accordi aziendali.**

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia vale per violazioni di legge o di contratto **connesse ai mezzi sopra descritti, limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- le controversie contrattuali riguardanti i mezzi assicurati;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali. **Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque altra causa o qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;**
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Art. 5.2 - Prestazioni complementari

L'Impresa garantisce inoltre, **ad esclusione dei natanti:**

- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino ad un'officina di riparazione più vicina **entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza.** L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro;
- l'anticipazione di una cauzione **fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. **L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;**
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. **L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;**
- le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale **fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Art. 5.3 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni**.

Art. 5.4 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 5.1 "Persone e rischi Assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;

L'assicurazione **non vale, inoltre:**

- se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 5.1 "Persone e rischi assicurati".

6. GARANZIA AUTO

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Parco Autoveicoli della Famiglia"

Art. 6.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione **vale per il veicolo a motore o natante indicato nella Scheda di Polizza di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.**

Questa garanzia vale inoltre per la guida:

- di veicoli a noleggio, anche a lungo termine;
- di veicoli in leasing privato;
- di autovetture di cortesia di proprietà di concessionari;
- di autovetture aziendali in concessione all'Assicurato, **a condizione che le stesse siano utilizzate nel rispetto degli accordi aziendali.**

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda Polizza.

La garanzia vale per violazioni di legge o di contratto **connesse ai mezzi sopra descritti, limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone o come passeggero di qualsiasi veicolo a motore;
- le controversie contrattuali riguardanti il mezzo assicurato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali. **Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;**
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.2 - Prestazioni Complementari

L'Impresa garantisce inoltre, **ad esclusione dei natanti**:

- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino ad un'officina di riparazione più vicina **entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza**. L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro;
- l'anticipazione di una cauzione **fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. **L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione**;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. **L'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente**;
- le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale **fino all'importo indicato nella Scheda di Polizza**.

Art. 6.3 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni**.

Art. 6.4 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 4.1 "Persone e rischi Assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario e fiscale;
- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;

La garanzia non vale, inoltre:

- se **per il mezzo assicurato** non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda **l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate**;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati".

7. GARANZIA PROPRIETARIO IMMOBILIARE

La Garanzia può essere acquistata solo se presente la Garanzia "Famiglia"

Art. 7.1 - Persone e rischi assicurati

La garanzia vale per l'Assicurato proprietario **della/e unità immobiliare/i** indicata/e nella Scheda di Polizza, locate a terzi e destinate a civile abitazione o studio professionale, con relative pertinenze.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia viene prestata per:

- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito da quello sopra indicato, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela**;

Condizioni di assicurazione

- le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali;
- le vertenze con i fornitori e quelle relative a lavori di manutenzione e riparazione;
- l'azione legale e procedura arbitrale relative a contratti assicurativi che riguardano gli immobili assicurati.

Art. 7.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 7.3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario e fiscale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- relative ad azioni di sfratto per morosità o per finita locazione;
- contrattuali ed il recupero crediti, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati";
- relative ad immobili destinati ad un uso diverso da quello di civile abitazione o studio professionale;
- non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati".

8. GARANZIA ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Attività di Lavoro subordinato e attività professionale coesistente" e solo se presente la Garanzia "Famiglia"

Art. 8.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore delle persone fisiche, rientranti nella definizione di Assicurato e **nominativamente indicate in Scheda di Polizza**, nello svolgimento delle rispettive attività di lavoro subordinato indicate in Scheda di Polizza.

La garanzia comprende:

- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;**
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una Polizza di responsabilità civile relativa all'attività svolta e che l'Assicurato ne abbia richiesto l'attivazione con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, **esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Art. 8.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 8.3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;

Condizioni di assicurazione

- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 8.1 "Persone e rischi assicurati" per la difesa nei procedimenti penali;
- con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'articolo 8.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 8.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- derivanti dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
- derivanti da cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- relative a ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dallo svolgimento di funzioni riconducibili alla figura del DPO;
- non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 8.1 "Persone e rischi assicurati".

9. GARANZIA ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO E ATTIVITA' PROFESSIONALE COE-SISTENTE

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Attività di Lavoro subordinato" e solo se presente la Garanzia "Famiglia"

Art. 9.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore delle persone fisiche, rientranti nella definizione di Assicurato e **nominativamente indicate in Scheda di Polizza**, nello svolgimento delle rispettive attività di lavoro subordinato con estensione all'attività professionale indicata in Scheda di Polizza, **a condizione che tale attività sia coesistente con quella di lavoro subordinato**.

La garanzia comprende:

- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento, ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;**
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una Polizza di responsabilità civile relativa all'attività svolta e che l'Assicurato ne abbia richiesto l'attivazione con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, **esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Ove ne ricorrano le condizioni in base all'attività professionale svolta, l'estensione opera anche per le responsabilità derivanti all'assicurato per incarichi di coordinamento, progettazione ed esecuzione dei lavori, in base alla normativa vigente.

Art. 9.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**.

Art. 9.3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 9.1 "Persone e rischi assicurati" per la difesa nei procedimenti penali;
- con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;

Condizioni di assicurazione

- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- derivanti dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
- derivanti da cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- relative a ricorso e/o opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dallo svolgimento di funzioni riconducibili alla figura del DPO;
- non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 9.1 "Persone e rischi assicurati".

10. GARANZIA RISARCIMENTO GARANTITO

La Garanzia può essere acquistata solo se presente la Garanzia "Famiglia"

Art. 10.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato che abbia subito un danno causato da terzi nell'ambito della vita privata nonché nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato; in tale ambito la garanzia è prestata a favore dei dipendenti in qualità di operai, impiegati, quadri funzionari, dirigenti **con esclusione degli amministratori di società, dei direttori generali dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci e dei revisori dei conti.**

L'Impresa si obbliga a garantire il pagamento all'Assicurato delle somme che questi debba ricevere da terzi, in relazione ad eventi di cui il terzo debba rispondere e di cui sia responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese, di danni, volontariamente o involontariamente, causati all'assicurato, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

L'assicurazione opera esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile;
- b) l'assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile;
- c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo.

Art. 10.2 - Attivazione dei procedimenti penali

L'Impresa garantisce all'Assicurato gli **oneri necessari per l'attivazione di un procedimento penale**, attraverso la proposizione di una querela di parte, qualora il fatto del terzo, così come descritto all'articolo 2.24 "Persone e rischi assicurati", si configuri quale illecito penale. L'eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà all'Assicurato la facoltà di agire in sede civile.

Tutti gli oneri conseguenti alle suddette condizioni si considerano a carico dell'Impresa **entro i limiti e la normativa previsti dalla Garanzia Famiglia.**

Art. 10.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

Art. 10.4 - Rimborso delle somme liquidate dal Giudice

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, le somme liquidate, che non siano state recuperate dal terzo, a seguito della sentenza passata in giudicato nella misura che sarà determinata dal Giudice competente.

Il legale incaricato dall'assicurato o indicato dall'Impresa, ha l'obbligo di notificare la sentenza alla controparte non appena venga a conoscenza dell'avvenuto deposito della stessa.

Il rimborso sarà effettuato in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata. L'Impresa provvederà al rimborso in caso di verbale di pignoramento negativo. In caso di pignoramento per importi non congrui rispetto alle cifre da rimborsare, l'Impresa provvederà al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della vendita dei beni pignorati.

Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, l'Impresa si obbliga al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le frequenze e con i termini ivi indicati, nei limiti del massimale di cui in Polizza.

Art. 10.5 - Coesistenza di altre Polizze

In caso di coesistenza di altre Polizze che assicurino i danni a cose, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato quanto ancora eventualmente dovesse residuare a suo credito a seguito dell'intervento delle altre Polizze che coprono il medesimo rischio.

Art. 10.6 - Diritto di surrogazione

L'Impresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1916 codice civile, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate.

Condizioni di assicurazione

Art. 10.7 - Validità territoriale

La garanzia si intende prestata per i fatti avvenuti in **Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.**

Art. 10.8 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;

La garanzia non è altresì operante in caso di:

- danno causato da ignoti;
- danno subito nello svolgimento da parte dell'assicurato di attività di lavoro irregolare;
- danno subito nello svolgimento da parte dell'assicurato di attività di lavoro parasubordinato;
- danno derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro;
- danno derivante dalla circolazione stradale.

11. OPERATIVITA'

Art. 11.1 - Limiti temporali della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività del presente contratto, **sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia del presente contratto.

Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.

La garanzia si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione del contratto a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della Polizza.

12. IN CASO DI SINISTRO

Art. 12.1 - Insorgenza del sinistro

Il sinistro insorge nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 12.2 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

In caso di inadempimento dell'Assicurato, l'Impresa applicherà uno scoperto del 20% sulle spese sostenute.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 12.3 - Gestione del sinistro

A) TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Impresa stessa.

B) SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.**

Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

C) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

In ogni caso il rimborso all'Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del Legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

D) DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.